



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 06/11/2010 ed estinto nel giugno 2015 (contratto A), e a uno contro delegazione di pagamento, stipulato il 12/11/2010 ed estinto anticipatamente nel giugno 2015 (contratto B), il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 946,64 a titolo di commissioni e di € 557,70 a titolo di premi assicurativi non maturati;
 - la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di 946,25 a titolo di commissioni e di € 557,47 a titolo di premi assicurativi non maturati;
- gli interessi, le spese di procedura e quelle difensive, non quantificate.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni istruttorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel foglio informativo;
- quanto agli oneri assicurativi, l'avvenuto rimborso a tale titolo, da parte delle compagnie assicurative (nelle date del 29/10/2015 e del 03/07/2019), delle somme di € 324,64, € 324,51, € 234,26 ed € 233,32; fa presente che tali importi sono stati calcolati secondo i criteri di cui alle CGA, regolarmente sottoscritte dal cliente.

Pertanto, chiede che sia rigettata la domanda di rimborso delle commissioni istruttorie; che sia dichiarata irricevibile la richiesta di rimborso dei premi assicurativi o, in subordine, che la stessa sia rigettata.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento ad entrambi i rapporti di cui alla presente controversia, che le commissioni d'istruttoria previste dai contratti abbiano natura *up-front* in quanto le rispettive clausole negoziali descrivono dettagliatamente le attività remunerate attraverso tali voci di costo, tutte preliminari alla erogazione del prestito.

In merito, invece, al rimborso degli oneri assicurativi il Collegio rileva quanto segue: quanto al Contratto A

con riferimento alla polizza impiego, sono in atti le CGA, ma, dalla documentazione non risulta la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione delle stesse da parte del ricorrente. Con riferimento alla polizza vita, non sono in atti le CGA, mentre è in atti il modulo di adesione alla polizza da cui risulta la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione del fascicolo informativo da parte del ricorrente.

In tale contesto, i costi assicurativi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, devono essere restituiti per la parte non maturata. Vi è evidenza in atti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delle restituzioni, da parte delle compagnie assicurative, delle somme di € 324,64 (per il premio rischio vita) e di € 234,26 (per il premio rischio impiego).

quanto al Contratto B

con riguardo alla polizza impiego, sono in atti le CGA ed è presente il modulo di adesione alla polizza da cui risulta la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione delle stesse da parte del ricorrente. Con riguardo alla polizza vita, è in atti il solo modulo di adesione alla polizza, non anche le CGA.

In tale contesto, quanto alla polizza impiego, l'intermediario è tenuto al rimborso secondo quanto disciplinato dalle previsioni contrattuali; quanto, invece, alla polizza vita, l'intermediario è tenuto al rimborso secondo il criterio proporzionale lineare. Vi è evidenza in atti delle restituzioni, da parte delle compagnie assicurative, delle somme di € 324,51 e di € 233,32.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte, secondo i prospetti che seguono:

Contratto A

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	54
rate residue		66

TAN	▶	5,10%
% da retrocedere		32,71%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissioni d'istruttoria	€ 1.721,16	€ 946,64 <input type="radio"/>	€ 562,99 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 562,99
oneri assicurativi	€ 1.014,00	€ 557,70 <input checked="" type="radio"/>	€ 331,68 <input type="radio"/>	€ 558,90 <input checked="" type="checkbox"/>	-€ 1,20
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 561,79
rimb già effettuati, decurtati	€ 558,90
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1



Contratto B

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	54
rate residue		66

TAN	▶	5,10%
% da retrocedere		32,71%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissioni d'istruttoria	€ 1.720,45	€ 946,25 <input type="radio"/>	€ 562,75 <input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	€ 562,75
premio polizza vita	€ 583,82	€ 321,10 <input checked="" type="radio"/>	€ 190,97 <input type="radio"/>	€ 324,51 <input checked="" type="checkbox"/>	-€ 3,41
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 559,34
rimb già effettuati, decurtati	€ 324,51
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.121,13, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI